



Rag. Poltronieri Davide
Dott. Lanza Federica

Studio Associato Lanza Poltronieri

Commercialista
Consulente del Lavoro

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare Studio N. 1/2025 del 08/01/2025

OGGETTO: Legge di Bilancio 2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l'anno in corso.

Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese. Segnaliamo quelle principali.

Riordino delle detrazioni I.R.Pe.F. – i percettori di **redditi complessivamente superiori ad euro 75.000** avranno **limiti per la fruizione delle detrazioni** dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito, nonché al numero di figli presenti nel proprio nucleo familiare:

- 1) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 2) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

I predetti importi devono essere **moltiplicati per i seguenti coefficienti in base alla condizione familiare** (presenza o meno di figli a carico):

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità.

Sono comunque **esclusi dal predetto computo** gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di mutui ipotecari ed i premi di assicurazione sulla vita ed infortuni contratti fino al 31 dicembre 2024.

Detrazioni per familiari a carico – viene limitata la **detrazione per figli a carico esclusivamente ai figli di età inferiore a 30 anni**, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene, inoltre, **esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono**



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario – elevato da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Tassazione Criptovalute – solo per l'anno 2025 la tassazione delle plusvalenze sulle cripto-attività sarà, come sugli altri redditi diversi, pari al 26%, mentre l'imposta sostitutiva sui proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 sarà innalzata al 33% ed eliminando altresì la soglia di esenzione pari a 2 mila euro, ancora valida per l'anno corrente.

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni – viene introdotta a regime la possibilità di rivalutare i valori di acquisto di terreni agricoli o edificabili e le partecipazioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno **a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva** pari al **18%** calcolato sul valore rivalutato, con possibilità di rateizzare in 3 rate annuali con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Assegnazione agevolata beni ai soci – le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

Estromissione dei beni delle imprese individuali – facoltà di **estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario**, includendovi anche i beni posseduti al **31 ottobre 2024**, a condizione che l'esclusione sia



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide
Dott. Lanza Federica

Commercialista
Consulente del Lavoro

posta in essere **tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025**, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'**8%** della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

La norma precisa, altresì, che i **versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati**, rispettivamente:

- a) entro il 30 novembre 2025** se in unica soluzione;
- b) entro il 30 giugno 2026** per la parte rimanente.

Gli **effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025**.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Le detrazioni Irpef o Ires per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti scende al 50% per la prima casa, con tetto di spesa massimo a 96 mila euro, che diventa il 36% per gli altri immobili, con esclusione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a gas o combustibili fossili.

Resiste intatta la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed arredamento per la casa nella quale sono effettuati gli interventi di recupero edilizio, con tetto massimo di 5 mila euro, e si salva anche il bonus elettrodomestici per sostituire quelli obsoleti: il contributo oscilla fra 100 o 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro, purché si tratti di prodotti UE con classe energetica alta (B o superiori): ogni nucleo potrà richiederlo per un solo apparecchio. Scompare invece il bonus verde.

Il Superbonus rimane nel 2025 con detrazione al 65% della spesa sostenuta ma limitato ai soli interventi per i quali, al 15 ottobre 2024, risulti già presentata la Cilas, mentre per i condomini servirà la delibera assembleare di approvazione dei lavori. Il maxi sconto del 110% rimarrà in vita soltanto per gli immobili nelle zone colpite da eventi naturali. Vi è infine la possibilità di detrarre in 10 anni le spese sostenute nel 2023, rimaste finora escluse dall'opzione.

Opzione per la riduzione contributiva a carico di artigiani e commercianti – per i soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'INPS artigiani o alla gestione previdenziale dell'INPS degli esercenti attività commerciali, viene prevista la possibilità di chiedere per 36 mesi una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%, valevole anche per i loro collaboratori.

Mini IRES per le società di capitali che acquistano beni strumentali tecnologicamente

avanzati – Viene prevista la **riduzione dell'aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d'imposta 2025**, per le società di capitali, non in liquidazione o assoggettate a procedure concorsuali, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- accantonamento ad apposita **riserva di una quota minima pari all'80 per cento degli utili dell'esercizio** in corso al 31 dicembre **2024**;
- **destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023** (di ammontare **non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro**), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016 (**investimenti beni strumentali Transizione 4.0**);
- il **numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente**;
- siano effettuate **nuove assunzioni di lavoratori dipendenti** con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale **di almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato** mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura **non inferiore a una nuova assunzione**;
- l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della **cassa integrazione guadagni** nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.

Le fattispecie di **decadenza** dalla citata agevolazione IRES ridotta sono:

- a) **distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024**;
- b) **dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio** dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato.

Prorogata la Nuova Sabatini – Viene rifinanziata per l'anno 2025 la “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, **piccole e medie imprese**.



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Obbligo PEC per amministratori società – Viene disposto l'obbligo in capo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La norma non evidenzia differenze tra le società di persone e quelle di capitali, sicché il nuovo adempimento grava sugli amministratori di entrambi i tipi societari.

È ragionevole ritenere che tutti gli amministratori già in possesso di un indirizzo pec, ad esempio quali professionisti, ovvero titolari di ditte individuali, non debbano attivarne un altro, bensì possano comunicare quello già in loro possesso. Gli altri soggetti, vale a dire quelli che ne sono privi, necessariamente dovranno attivarne uno da comunicare al Registro delle imprese.

Spese di trasferta e di rappresentanza deducibili solo se tracciate – Viene disposto ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dal valore della produzione imponibile ai fini IRAP che le spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) siano effettuate esclusivamente mediante pagamento tracciato (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tale disposizione non vale per gli esercenti arti e professioni che potranno ancora dedurre tali costi anche con il pagamento in contanti.

Spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto – Viene stabilito sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, **sono deducibili solo se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, quali bonifici bancari o postali, carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari**".

Dilazione dei ruoli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – A partire dal 1° gennaio 2025, in caso di debiti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che non superano i 120 mila euro, si potrà dilazionare i debiti iscritti a ruolo con il fisco fino a 84 rate mensili, mentre se il contribuente debitore documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, può essere concessa fino a 120 rate per debiti superiori a 120 mila euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri